

# **STUDIO INTRA S.R.L.**

*Consulenza ed Assistenza Iva Comunitaria – Intrastat*

*Ai clienti in indirizzo*

*Circolare n. 1 del 05/02/2021*

## ***Rapporti commerciali con L'Irlanda del Nord dal 2021 cessione di beni e prestazioni di servizi***

L'accordo tra Regno Unito ed Unione europea, in seguito alla Brexit, è stato raggiunto il 24 dicembre 2020 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Da questa data il **Regno Unito** non è, dunque, più parte del territorio doganale e fiscale (Iva e accise) dell'Unione Europea.

In attesa della ratifica da parte del Parlamento britannico e di quello europeo, la Commissione Europea ha predisposto delle **linee guida** con particolare riguardo alla **normativa fiscale e doganale**.

**Le cessioni e i movimenti di beni tra l'UE e il Regno Unito saranno soggetti alle norme Iva su importazioni ed esportazioni. Queste ultime saranno fatturate come operazioni non imponibili, articolo 8, comma 1, lettere a) o b), D.P.R. 633/1972 con Natura operazione N3.1.**

Particolare attenzione va prestata nel caso in cui la spedizione o il trasporto di beni dal Regno Unito verso il territorio di uno Stato membro (e viceversa) sia **iniziata prima del 31 dicembre 2020 ma conclusa dopo**, nel senso che i beni sono arrivati alla frontiera dell'UE (o del Regno Unito) a transizione ultimata.

A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, ai fini dell'Iva queste operazioni **saranno ancora considerate operazioni intra-UE** o cessioni di beni B2C imponibili nel paese di destinazione (vendite a distanza di beni) o di origine e non esportazioni/importazioni.

Dal 1° gennaio 2021, i **movimenti di beni in corso** dovranno tuttavia essere presentati in dogana, alle frontiere dell'UE e del Regno Unito. Le autorità doganali potranno chiedere all'importatore di dimostrare con un documento di trasporto o di altro tipo che la spedizione o il trasporto abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione.

**Per queste operazioni continueranno ad applicarsi gli obblighi di segnalazione previsti nella direttiva Iva, ad esempio la presentazione degli elenchi riepilogativi (Intra).**

**STUDIO INTRA S.R.L.**

*Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)*

*Tel. 0521/970489 – info@studiointra.eu - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € - Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341*

Se l'operazione tra il **Regno Unito** e l'UE ha avuto luogo entro il **31 dicembre 2020** continuano ad applicarsi i diritti e gli obblighi del soggetto passivo ai sensi del diritto dell'Unione in materia di Iva.

**Al territorio dell'Irlanda del Nord, si applicano regole particolari** e l'accordo di recesso se ne occupa in modo specifico nell'articolo 185, distinguendo tra cessioni di beni e prestazioni di servizi: per **evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord**, quest'ultima, seppur parte del Regno Unito, **rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'Iva per le cessioni, gli acquisti intracomunitari.**

A tal fine è stata emanata la **Direttiva (UE) 2020/1756** del Consiglio del 20.11.2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'identificazione dei **soggetti passivi nell'Irlanda del Nord** che, a partire dal 1° gennaio 2021, è trattata alla stregua di uno **Stato membro comunitario.**

Pertanto, le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri saranno considerate operazioni intra-UE. Le cessioni di beni saranno **cessioni intracomunitarie**, operazioni non imponibili, **articolo 41 D.L. 331/1993, natura operazione N3.2.**

Dal 1° gennaio 2021 i soggetti passivi nell'Irlanda del Nord che in base al protocollo sono soggetti alla legislazione dell'UE in materia di Iva dovranno essere identificati mediante un **numero di identificazione Iva con il prefisso "XI"** (diverso da quello del Regno Unito che inizia con GB).

I **cedenti dell'Irlanda del Nord dovranno menzionare il loro prefisso "XI"** davanti al numero di partita Iva in particolare sulle fatture relative alle cessioni di beni effettuate verso un soggetto passivo di uno Stato membro.

Allo stesso modo il cliente, se soggetto passivo dell'Irlanda del Nord, dovrà **fornire il proprio numero di identificazione Iva con il prefisso "XI"** ai fornitori di uno Stato membro quando acquistano beni, essendo questa una delle condizioni per ottenere l'esenzione della cessione intra unionale. Il codice Nazione facente parte dell'Indirizzo fisico della Sede o della Stabile organizzazione dovrà continuare a riportare il valore "GB".

Pertanto, occorrerà utilizzare specifici codici distinti a seconda del territorio interessato dall'operazione: **GB per il Regno Unito, XI per l'Irlanda del Nord e naturalmente IE rimane valida per l'Irlanda.**

**NB: le operazioni che comportano prestazioni di servizi tra Stati membri e Irlanda del Nord, non essendo contemplate nel protocollo di accordo, saranno equiparate a operazioni tra Stati membri e paesi o territori Terzi (extra-ue) come il Regno Unito.**

Le prestazioni di servizi generiche ricevute da fornitori dell'Irlanda del nord dovranno essere autofatturate (eventualmente con utilizzo del TD17); le **prestazioni di servizi generiche** fatturate da un soggetto nazionale nei confronti di un cliente dell'Irlanda del Nord saranno **operazioni non soggette Iva ai sensi dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, natura operazione N2.1** (con applicazione dell'imposta di bollo).

**STUDIO INTRA S.R.L.**

**STUDIO INTRA S.R.L.**

*Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)*

*Tel. 0521/970489 – Fax: 0521/925767 - P. Iva 02552140341 - c.a.p. soc. 10.000,00 € - Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341*